

SPECIALE ESTATE: LE NOVITA' DI AGOSTO

Riassunto delle novità del mese



N. 1/2015

IL FISCO DEL MESE DI AGOSTO

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI	3
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) - NOVITÀ DELLA L. 124/2015	3
PATENT BOX: PUBBLICATO IL DM ATTUATIVO SUL SITO DEL MEF	3
ACCORDI CON SVIZZERA, LIECHTENSTEIN, PRINCIPATO DI MONACO E SANTA SEDE	3
FALLIMENTI: IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 83/2015	3
SPLIT PAYMENT - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO UE	4
FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	4
IN GU ABUSO DEL DIRITTO, RADDOPPIO DEI TERMINI E "REGIME COLLABORATIVO"	4
730 PRECOMPILATO: IN GU IL DECRETO RELATIVO ALLE SPESE SANITARIE	5
CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE	5
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2015	5
CONCORDATO PREVENTIVO - RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI	5
L'AGENZIA DELLE ENTRATE	6
CESSIONE DELL'IMPRESA FAMILIARE - PLUSVALENZA TASSABILE IN CAPO A IMPRENDITORE	6
TAX CREDIT PER OPERE AUDIOVISIVE: I NUOVI CODICI TRIBUTO	6
VOLUNTARY DISCLOSURE: NUOVI CHIARIMENTI E RISPOSTA A QUESITI.....	6
CESSIONE DI CARNE DI QUAGLIA CONGELATA - ALIQUOTA IVA APPLICABILE	7
MOSS: APPLICAZIONE ANCHE AI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DI UN REGIME FORFETTARIO	7
RISTRUTTURAZIONI: SPESE RELATIVE ALLE PARTI CONDOMINIALI	7
FAC-SIMILE DI WAIVER PER BANCHE SVIZZERE	7
MODELLO INTRA 12 – APPROVAZIONE DELLA NUOVA MODULISTICA	8
RIPRESA ADEMPIMENTI TRIBUTARI A LAMPEDUSA.....	8
VOLUNTARY DISCLOSURE: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE	8
DECESSO DEL CONTRIBUENTE - INTRASMISSIBILITÀ DELLE SANZIONI.....	9
AUTOTRASPORTATORI: RIVISTA LA DEDUZIONE FORFETTARIA 2014	9
COMPENSAZIONE F24: INAPPLICABILE PRECLUSIONE ALL'AUTOCOMPENSAZIONE	9
SPESE MEDICHE: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE	9
LA GIURISPRUDENZA	10
UTILIZZO ATTREZZATURE DELL'APPALTANTE - ILLICEITÀ	10
DELIBERA ASSEMBLEARE IMPUGNATA DAL SOCIO - DEVOLUZIONE AD ARBITRI	10
ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO - RESPONSABILITÀ NOTAIO.....	10
CRITERI DI CALCOLO DEL TFR – CASI DI ESCLUSIONE.....	10
CONTRATTO DI MUTUO - POSSIBILITÀ DI UTILIZZO QUALE TITOLO ESECUTIVO	10
CONTRATTI DI COINTERESSENZA PROPRIA - PROFILI ELUSIVI	11
RITARDATI VERSAMENTI E DENUNCE CONTRIBUTIVE - REGIME SANZIONATORIO	11
VENDITE DI PRODOTTI PERSONALI IN AZIENDA	11

ADESIONE A UN PIANO DI INCENTIVO ALL'ESODO - DIRITTO AL RIMBORSO DEL 50% DELL'IRPEF	11
PROFESSIONISTA CHE COLLABORA STUDIO ESTERNO - ESCLUSIONE IRAP	12
IMMOBILI CATEGORIA "D" - DETERMINAZIONE IMPOSTA	12
DEDUCIBILI I COSTI RELATIVI A BENI IN COMODATO PER SERVIZIO ESTERNALIZZATO	12
AGEVOLAZIONI ONLUS E REDAZIONE DEL BILANCIO	12
MANCATA INDICAZIONE DI FATTURE ATTIVE – RILEVA LA DATA DI SPEDIZIONE	12
DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ - MATURAZIONE DEI REQUISITI	13
QUADRO RW – OBBLIGO COMPILAZIONE PER CHI HA DISPONIBILITÀ DI C/C ESTERI	13
REITERATE ASSENZE PER MALATTIA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO	13
PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE - RIMBORSO DEL RELATIVO COSTO	13



PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) - NOVITÀ DELLA L. 124/2015**

E' entrata in vigore lo scorso 28/08/2015 la **riforma della Pubblica Amministrazione** contenuta nella L. 124/2015; questa, oltre a diverse deleghe al Governo (da attuarsi nei prossimi mesi) contiene alcune misure immediatamente applicabili. Tra queste, **le modifiche alla disciplina della Scia** contenute nell'art. 6.

In primo luogo si rileva che le **Amministrazioni possono inibire la prosecuzione delle attività** avviate con la SCIA o **sospenderele per 30 giorni** , con invito a conformarsi alle prescrizioni imposte, entro 60 giorni.

L'art. 19 c.4 L. 241/90, novellato dal citato art. 6, prevede inoltre che **l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi** (e anche dei provvedimenti tacitamente formati come la Scia) **può essere disposto entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi** .

L'amministrazione conserva il potere di annullare la Scia anche oltre i 18 mesi dalla sua formazione solo se, ai sensi dell'art. 21-novies L.241/90 si accerti che la Scia si sia formata sulla base di *"false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato"*. Le suddette modifiche, possono tuttavia inquinare l'azione amministrativa posto che chi intende avviare attività produttive al di fuori dei limiti e dei vincoli di legge ha interesse a che l'amministrazione non svolga i controlli né entro i 60 giorni né entro i 18 mesi successivi, decorsi i quali l'effetto di consolidamento del diritto è disposto dalla legge.

PATENT BOX: PUBBLICATO IL DM ATTUATIVO SUL SITO DEL MEF

Il MEF ha di recente **reso disponibile** , sul proprio sito internet, il **testo del DM relativo al regime di patent box** (L. 190/2014). Lo stesso, con un apposito comunicato stampa datato 28/08/2015, ha annunciato che tale decreto è in corso di registrazione dalla Corte dei Conti ed è di prossima pubblicazione in GU.

Riguardo le modalità di esercizio dell'opzione per il regime, si fa presente che:

- per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2014 (ovvero 2015 e 2016), l'opzione dovrà essere comunicata alle Entrate secondo modalità e termini che saranno indicati in un apposito provvedimento. L'opzione riguarda il periodo d'imposta in cui viene comunicata e i 4 successivi;
- dal 3° periodo d'imposta successivo al 31/12/2014 (dal 2017), l'opzione potrà essere comunicata direttamente in Unico e decorrerà dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

ACCORDI CON SVIZZERA, LIECHTENSTEIN, PRINCIPATO DI MONACO E SANTA SEDE

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 27/08/2015 **ha approvato i Ddl. di ratifica** :

- del Protocollo di modifica alla **Convenzione Italia - Svizzera** , firmato il 23/02/2015 al fine di adeguare gli standard per lo scambio di informazioni ai criteri OCSE, superando così il vincolo del segreto bancario;
- dell'Accordo per lo scambio di informazioni tra **Italia e Liechtenstein** , firmati il 26/02/2015;
- dell'Accordo per lo scambio di informazioni tra Italia e **Principato di Monaco** , firmati il 2/03/2015;
- della Convenzione tra **Italia e Santa Sede** , firmata il 01/04/2015.

Tali accordi diverranno efficaci solo quando entrambi gli Stati avranno completato il procedimento di ratifica (per l'Italia, ciò avviene con legge ordinaria) e si saranno reciprocamente notificati i rispettivi strumenti di ratifica. Per gli accordi con Svizzera, Monaco e Liechtenstein, le richieste di dati potranno retroagire alla data della sottoscrizione dell'accordo; per il Vaticano è, invece, prevista la retroattività sino al 01/01/2009.

FALLIMENTI: IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 83/2015

E' stata pubblicata in GU n. 192 del 20/08/2015 la **Legge n.132/2015 di conversione del DL 83/2015** , recante *"Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile ..."*. Con il citato DL 83/2015, infatti, sono state previste **importanti modifiche alla legge fallimentare** (RD 267/42), **oltre che alla disciplina relativa alle procedure esecutive e al processo telematico** .

Fra le novità del provvedimento si segnala:

- l'art. 591-bis c.p.c. che, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, elimina il riferimento alla mera possibilità di delegare le operazioni di vendita, sentiti gli interessati; il giudice, infatti, *“non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita ..”*.
- l'istituzione del Portale sulle vendite pubbliche, recante, nell'ambito dell'espropriazione forzata: la disciplina sulla pubblicità degli avvisi degli atti esecutivi, le modalità di pubblicazione su detto Portale nonché le conseguenze in caso di omessa pubblicità sul Portale.
- l'inefficacia di donazioni, atti di istituzione di trust, vincoli di destinazione nonché in genere degli atti a titolo gratuito disposti nei 2 anni precedenti la dichiarazione di fallimento; l'effetto si produce automaticamente con la trascrizione della sentenza di fallimento. (art.6, c. 1-bis , DL 83/2015)

In sede di conversione, si segnalano poi 2 nuove disposizioni relative:

- art. 21-bis DL 83/2015: incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato di cui al DL 132/2014
- art. 21-septies DL 83/2015: prestazioni di garanzie nella composizione delle crisi da sovraindebitamento.

SPLIT PAYMENT - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO UE

E' stata pubblicata nella GUUE (serie L n. 217) del 18/08/2015 **la decisione del Consiglio UE, che autorizza l'Italia, con effetto retroattivo, all'applicazione del cd “split payment”..**

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, in base al quale le PA versano l'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi direttamente all'Erario, e non ai loro fornitori, potrà essere applicato solo fino al 31/12/2017 - e l'Italia ha assicurato che non chiederà il rinnovo della misura. Essa costituisce una deroga alla Direttiva IVA 2006/112/CE, ma è stata ritenuta idonea a perseguire l'obiettivo del contrasto all'evasione fiscale.

Parallelamente, considerato che l'applicazione dello split payment può portare i fornitori delle PA a trovarsi in una posizione costante di credito IVA, **è stato garantito**, per tali soggetti, **l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria**. Inoltre, entro il mese di giugno 2016, l'Italia è tenuta a riferire sulla situazione dei rimborsi IVA alla Commissione UE, con particolare riferimento alla durata media delle procedure.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

E' stato pubblicato sulla GU. n.190 del 18/08/2015, **il DLgs.127/2015 sulla fattura elettronica. Le novità riguardano prevalentemente l'utilizzo del canale elettronico per le fatture ed i corrispettivi.**

Tenendo presente, infatti, che l'uso della fattura elettronica è attualmente obbligatorio nei rapporti con la PA, tra soggetti passivi Iva l'utilizzo di questo canale resta facoltativo. Il DLgs.127/2015 prevede poi che:

- dal 01/07/2016, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la *“generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche”*.
- per la trasmissione delle fatture, visto l'attuale utilizzo del sistema di interscambio (cd Sdi), dal 01/01/2017 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche tale piattaforma nell'ottica di facilitare il rapporto tra fornitore e cliente.

IN GU ABUSO DEL DIRITTO, RADDOPPIO DEI TERMINI E "REGIME COLLABORATIVO"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015 è stato pubblicato il **DLgs.128/2015, sulla “certezza del diritto”**, attuativo degli artt. 5, 6 e 8 della L. 23/2014 . Il decreto riguarda la disciplina dell'abuso del diritto, il raddoppio dei termini per violazioni penali e il regime di adempimento collaborativo.

Nello specifico, il decreto:

- disciplina la nozione di elusione e di abuso del diritto, dal punto di vista sostanziale e procedurale, inserendo la disciplina nel nuovo art. 10-bis della L. 212/2000 ed abrogando l'art. 37-bis del DPR 600/73;
- stabilisce che, per gli atti notificati dopo l'entrata in vigore dello stesso, il raddoppio dei termini di decadenza opera solo se la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) è trasmessa entro i termini ordinari.

Relativamente alla decorrenza delle norme, esse opereranno dal 02/09/2015. Per le condotte poste in essere in data antecedente, la norma opera a condizione che non sia già stato notificato l'accertamento.

730 PRECOMPILATO, IN GU IL DECRETO RELATIVO ALLE SPESE SANITARIE

È approvato in GU il provvedimento delle Entrate con il quale vengono **stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata**.

Nello specifico, **a partire dal 2016**, ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato, **il Sistema Tessera Sanitaria**, dal 1° marzo di ciascun anno, **deve mettere a disposizione dell'Agenzia i dati** relativi a:

- **spese sanitarie** sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- **rimborsi effettuati** nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal STS si riferiscono alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE

Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha reso note **le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere** (art.10, DL 83/2014 e DM 7/05/2015). In particolare, l'istanza per accedere all'agevolazione va presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>.

La procedura di accesso all'agevolazione si distingue come segue:

Fase di preparazione	dalle ore 10 del 15/09/2015 alle ore 16 del 9/10/2015, il legale rappresentante dell'impresa può procedere alla registrazione al portale e alla compilazione e caricamento dell'istanza
Fase di presentazione	dalle ore 10:00 del 12/10/2015 alle ore 16:00 del 15/10/2015 viene inviata telematicamente l'istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.
Istanze ammesse	il 16/12/2015 sarà pubblicato sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2015

Con il messaggio n. 5336/2015, l'INPS annuncia che **dal 01/09/2015 le imprese che operano nel settore edile potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio della riduzione contributiva** (art. 29, DL 244/95) **per l'anno 2015** nella misura fissata per il 2014, **pari all'11,50%**. Si segnala, inoltre, che, entro il 31 luglio di ogni anno, il Min. Lavoro deve confermare o rideterminare la misura dello sgravio con decreto assunto di concerto con il MEF. Decorsi 30 giorni da tale termine e sino all'adozione del decreto, si fa riferimento alla riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

CONCORDATO PREVENTIVO - RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Con la circolare n.148/2015, **l'INPS è intervenuto in materia di concordato preventivo**, con particolare riferimento alla **transazione sui crediti contributivi** (art. 182-ter L. Fall.), **chiarendo che la proposta di accordo con istanza di pagamento dilazionato non deve necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie**.

Con questo intervento, l'Istituto modifica la propria posizione rispetto a quanto affermato con la precedente circ. n. 38/2010, laddove aveva stabilito la necessità che la richiesta di dilazione presentata dall'impresa fosse corredata da "*apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell'importo definito nell'atto di transazione*". Tale cambiamento di rotta è stato deciso dopo aver rilevato come le basse percentuali di accoglimento - e i motivi di rigetto - fossero originate proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste, inficiando quindi l'efficacia di questo tipo di definizione bonaria.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

<p>CESSIONE DELL'IMPRESA FAMILIARE - PLUSVALENZA TASSABILE IN CAPO AL SOLO IMPRENDITORE</p> <p><i>(Risoluzione n.78 del 31/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha chiarito che la plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare è imputabile interamente in capo all'imprenditore, essendo la stessa irrilevante per i collaboratori familiari. Ciò deriva dal fatto che l'impresa familiare ha natura individuale e, quindi, è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa. Considerate le obiettive condizioni di incertezza sulla questione (nota 984/97 e CM. 320/97), è esclusa l'applicazione di sanzioni laddove la plusvalenza realizzata dalla cessione sia stata ripartita tra il titolare ed i collaboratori familiari.</p> <p>Il caso di specie riguarda la cessione di un'impresa acquisita per donazione (art. 58 TUIR); la plusvalenza è quindi imponibile quale reddito d'impresa non trovando applicazione l'art. 67 del TUIR (relativo ai casi di non continuazione dell'attività). Inoltre, poiché il contribuente ha acquisito l'azienda "<i>in continuità</i>", secondo l'Agenzia nel computo del periodo di possesso ai fini della tassazione separata assume rilevanza anche il periodo in cui l'azienda era posseduta dal donante.</p>										
<p>TAX CREDIT PER OPERE AUDIOVISIVE: I NUOVI CODICI TRIBUTO</p> <p><i>(Risoluzione n.77 del 31/08/2015)</i></p>	<p>L'agenzia ha istituito i codici tributo utilizzabili dai produttori di opere audiovisive in sede di compensazione dei crediti d'imposta riconosciuti (DM. 5/02/2015) .</p> <p>A tal fine, si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione; ▪ l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali; ▪ per ciascun F24 ricevuto, l'Agenzia effettuerà controlli automatizzati <p>I codici tributo sono i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="568 1122 1393 1339"> <thead> <tr> <th>COD.TRIBUTO</th> <th>DENOMINAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6851</td> <td>Tax credit produzione opere televisive nazionali</td> </tr> <tr> <td>6852</td> <td>Tax credit produzione esecutiva opere televisive estere</td> </tr> <tr> <td>6853</td> <td>Tax credit produzione opere web nazionali</td> </tr> <tr> <td>6854</td> <td>Tax credit produzione esecutiva opere web estere</td> </tr> </tbody> </table>	COD.TRIBUTO	DENOMINAZIONE	6851	Tax credit produzione opere televisive nazionali	6852	Tax credit produzione esecutiva opere televisive estere	6853	Tax credit produzione opere web nazionali	6854	Tax credit produzione esecutiva opere web estere
COD.TRIBUTO	DENOMINAZIONE										
6851	Tax credit produzione opere televisive nazionali										
6852	Tax credit produzione esecutiva opere televisive estere										
6853	Tax credit produzione opere web nazionali										
6854	Tax credit produzione esecutiva opere web estere										
<p>VOLUNTARY DISCLOSURE: NUOVI CHIARIMENTI E RISPOSTA A QUESITI</p> <p><i>(Circolare n.31 del 28/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia interviene nuovamente sull'adesione alla collaborazione volontaria. Uno dei temi oggetto di esame è la coincidenza del termine del 30/09 per aderire alla procedura con quello di presentazione del modulo RW 2015. A differenza di quanto avvenne per lo scudo fiscale, non è previsto alcun tipo di esonero dalla compilazione del quadro RW immediatamente successivo all'adesione alla procedura. In particolare, gli operatori chiedevano che la procedura potesse assolvere anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per il 2014.</p> <p>Sul punto, l'Agenzia osserva che, seppure le attività da indicarsi nel quadro di UNICO 2015 troveranno evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura, lo specifico adempimento dichiarativo non può considerarsi assolto con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in quanto i due adempimenti in esame rispondono a diverse e specifiche previsioni normative. In merito, poi, al rilascio del waiver per beneficiare della riduzione alla metà del minimo delle sanzioni da RW, la circolare chiarisce che tale documento non è necessario nel caso in cui il contribuente decida di mantenere le attività finanziarie in uno Stato che abbia in atto, con l'Italia, un effettivo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE.</p>										

<p>CESSIONE DI CARNE DI QUAGLIA CONGELATA - ALIQUOTA IVA APPLICABILE</p> <p><i>(Risoluzione n.76 del 28/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha specificato che si applica l'aliquota IVA del 10% alle cessioni di carne di quaglia congelata. A seguito di accertamento tecnico delle Dogane, il menzionato prodotto può essere ricompreso nella voce n. 0208 ("Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate") della Tariffa doganale attualmente in vigore e, in particolare, nella sottovoce doganale n. 0208.9030 ("selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri"). Per la descritta voce doganale, si applica, infatti, l'aliquota IVA del 10% (n. 7 Tab. A, Parte III, allegata al DPR 633/72).</p>
<p>MOSS: APPLICAZIONE ANCHE AI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DI UN REGIME FORFETTARIO</p> <p><i>(Risoluzione n.75 del 28/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha chiarito che possono avvalersi del meccanismo del MOSS (c.d. "Mini one stop shop"), al fine di assolvere in Italia l'IVA relativa ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce territorialmente rilevanti in altri Stati UE, anche i soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio (art. 27,DL 98/2011). Dunque, se i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce sono resi da un soggetto che si avvale del regime forfetario, l'IVA sui servizi è assolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal prestatore in Italia, per i servizi resi a privati consumatori in un altro Stato UE, in caso di opzione per il sistema impositivo del MOSS; ▪ dal prestatore nello Stato UE ove è reso il servizio, previa identificazione IVA in tale Stato, per i servizi resi a privati consumatori in un altro Stato UE, in assenza di opzione per il sistema del MOSS ▪ dal committente nel proprio Stato, per i servizi resi a soggetti passivi Iva.
<p>RISTRUTTURAZIONI: SPESE RELATIVE ALLE PARTI CONDOMINIALI SOSTENUTE DAI SINGOLI CONDOMINI</p> <p><i>(Risoluzione n.74 del 27/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha chiarito che sono detraibili ai sensi dell'art. 16-bis TUIR le spese relative ad interventi edilizi effettuati sulle parti comuni di un condominio "minimo" ancorché le stesse siano state pagate dai singoli condòmini con indicazione del proprio codice fiscale, purché venga richiesto il codice fiscale del condominio. In particolare, l'Agenzia precisa che, per accedere alla detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione 2014, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6; ▪ sia versata dal condominio, mediante il modello F24 (codice tributo 8912), con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione di €103,29; ▪ il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio. <p>In tal modo, ciascun condòmino può inserire le spese sostenute nel 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in Unico PF 2015 (da presentare entro il 30/09/2015); ▪ se ha già presentato il 730/2015, nel 730 "integrativo" (entro il 26/10/2015).
<p>FAC-SIMILE DI WAIVER PER BANCHE SVIZZERE</p> <p><i>(pubblicazione sito web Entrate del 27/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha precisato che, in alternativa al fac-simile di waiver predisposto dalla stessa, i contribuenti che intendono accedere alla voluntary disclosure per l'emersione di capitali detenuti irregolarmente in Svizzera potranno utilizzare un nuovo modello. Attraverso il waiver i contribuenti che intendono avvalersi della procedura e continuare a detenere le proprie attività finanziarie fuori dall'UE e in uno Stato non aderente al SEE, autorizzano gli intermediari esteri a trasmettere alle Entrate tutti i dati/informazioni relative alle attività oggetto della voluntary.</p> <p>In merito al documento in esame si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il nuovo modello "è stato uniformato al modello italiano" ▪ dovranno essere comunicati anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei canoni per la tenuta delle cassette stesse;

<p>MODELLO INTRA 12 – APPROVAZIONE DELLA NUOVA MODULISTICA</p> <p><i>(Provvedimento n.110450 del 25/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha approvato il nuovo modello INTRA 12, utilizzabile dal prossimo 01/10/2015, unitamente alle relative istruzioni. Detto modello va presentato dagli ENC non soggetti passivi d'imposta e dai produttori agricoli in regime di esonero (art. 34,DPR 633/72) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hanno effettuato acquisti intra-UE di beni oltre il limite di €.10.000 ▪ hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti ▪ assumono la veste di debitori d'imposta, con il meccanismo del reverse, per gli acquisti di beni/servizi da soggetti non residenti. <p>Il nuovo modello INTRA 12 recepisce le modifiche apportate all'art. 49 del DL 331/93 da parte della L. 228/2012, a seguito delle quali è stato previsto l'obbligo di presentare l'elenco per gli acquisti registrati con riferimento al 2° mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente.</p>
<p>RIPRESA ADEMPIMENTI TRIBUTARI A LAMPEDUSA</p> <p><i>(Provvedimento n.110425 del 25/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha definito le modalità ed i termini di ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dal Nord Africa nell'isola di Lampedusa. Tali adempimenti vanno eseguiti con le modalità ordinarie entro il 31/12/2015.</p> <p>Le disposizioni, emanate dalle Entrate in virtù dell'art. 1-bis co. 1 del DL 4/2015, si applicano alle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, e ai soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi, alla data del 12/02/2011, il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa e che hanno usufruito della sospensione degli adempimenti tributari previsti nel periodo tra il 16/06/2011 e il 15/12/2015.</p>
<p>VOLUNTARY DISCLOSURE: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE</p> <p><i>(Circolare n.30 del 11/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha diramato ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di voluntary disclosure. Dette specificazioni si aggiungono a quelle già fornite in occasione delle precedenti circolari nn. 10/2015 e 27/2015. Nello specifico, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in presenza di eventi eccezionali non dipendenti dalla volontà del contribuente (e debitamente dimostrati), la mancata produzione di documenti rilevanti non osta alla conclusione della procedura, se i documenti sono poi prodotti nel contraddittorio finalizzato all'adesione (documenti relativi a lasciti ereditari presso banche estere, o istituti nel frattempo falliti); ▪ ove, nell'ambito del contraddittorio, emergano liberalità indirette (esempio, prelevamenti bancari e rinunce a crediti), queste sono tassate con aliquota dell'8% se, come impone l'art. 56-bis del DLgs.346/90, la loro esistenza emerge da dichiarazioni dello stesso contribuente e sono superate le franchigie attualmente previste per la debenza del tributo successorio; ▪ se le pensioni AVS sono accreditate su conti svizzeri senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile va assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5%; il contribuente che non ha canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può avvalersi della procedura inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d'imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta. ▪ i capitali esteri possono essere oggetto di rimpatrio già dalla data successiva a quella di presentazione dell'istanza, riportando l'importo che sarà rimpatriato nella sez. IV del modello e nella relazione di accompagnamento.

<p>DECESSO DEL CONTRIBUENTE - INTRASMISSIBILITÀ DELLE SANZIONI</p> <p><i>(Circolare n.29 del 07/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha precisato che le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi nemmeno se derivanti da atti impositivi che, per scelta del defunto, sono stati oggetto di definizione. Ciò in quanto l'art. 8 del DLgs.472/97 stabilisce che le sanzioni non si trasmettono gli eredi, senza eccezioni. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non si trasmettono né le sanzioni ridotte per effetto di uno degli istituti deflativi (acquiescenza, adesione, conciliazione, ecc..) né quelle derivanti dal tardivo pagamento delle rate (artt. 8,DLgs. 218/97 e 48,DLgs. 546/92); ▪ l'erede può avvalersi, per il pagamento delle rate, della proroga di 6 mesi; ▪ sono irrogabili all'erede le sanzioni sui tardivi versamenti delle rate verificatisi in un momento successivo alla morte del de cuius.
<p>AUTOTRASPORTATORI: RIVISTA LA DEDUZIONE FORFETARIA 2014</p> <p><i>(Comunicato stampa n.136 del 06/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia ha rivisto in aumento le misure della deduzione riconosciuta dall'art. 66 TUIR per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci per conto terzi. Gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti per il 2014 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ €.44,00 (in luogo di €. 18,00) per i trasporti nella Regione e Regioni confinanti; ▪ €.15,40 per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti); ▪ €.73,00 (in luogo di €.30,00) per i trasporti effettuati oltre tale ambito. <p>Si rammenta che la deduzione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spetta agli autotrasportatori c/terzi in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore, nonché dai singoli soci di società di persone; - non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari; - spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto - è riconosciuta sia alle imprese in contabilità semplificata che in ordinaria per opzione (non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo) <p>L'incremento della deduzione in esame si traduce, a favore dei contribuenti per i quali Unico è già stato predisposto, in un maggior credito / minor debito. In particolare, se il versamento delle imposte è già stato effettuato, sarà necessario riliquidare Unico 2015 evidenziando il maggior versamento nell'apposita colonna del quadro RX quale eccedenza a saldo, utilizzabile in compensazione nonché nel quadro RR relativamente ai contributi previdenziali IVS.</p>
<p>COMPENSAZIONE F24: INAPPLICABILE PRECLUSIONE ALL'AUTOCOMPENSAZIONE IN CASO DI DEBITI SU RUOLI</p> <p><i>(Risoluzione n.73 del 04/08/2015)</i></p>	<p>Secondo l'Agenzia la preclusione all'autocompensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti non si applica alle compensazioni da assistenza fiscale di cui all'art. 15 del DLgs.175/2014. La preclusione all'autocompensazione (art. 31, DL 78/2010) si applica, secondo quanto chiarito dalla CM 13/2011, esclusivamente all'utilizzo in compensazione "orizzontale o esterna" dei crediti, categoria in cui non sono ascrivibili le compensazioni dei rimborsi da assistenza fiscale.</p>
<p>SPESE MEDICHE: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE</p> <p><i>(Risoluzione n.71 e n.72 del 03/08/2015)</i></p>	<p>L'Agenzia, in materia di spese mediche, con apposite 2 risoluzioni ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RM 71/2015: le spese relative a un intervento medico-chirurgico per adeguare i propri caratteri sessuali (intervento di "metoidioplastica"), previo accertamento del "disturbo d'identità di genere", rientrano tra le spese sanitarie detraibili IRPEF. A tal fine, è necessario che dalla fattura del centro in cui è eseguita la prestazione risulti la descrizione della prestazione stessa. ▪ RM 72/2015: i dispositivi medici preordinati al trattamento della patologia aterosclerotica coronarica possono essere ceduti con l'aliquota IVA del 4%.

LA GIURISPRUDENZA

LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE

<p>UTILIZZO ATTREZZATURE DELL'APPALTANTE - ILLICEITÀ</p> <p><i>(Sent. n.17287 del 28/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione l'interposizione fittizia di manodopera può essere esclusa laddove l'appaltatore utilizzi mezzi o strumenti di proprietà dell'appaltante, se questi assumono rilevanza modesta rispetto al valore della lavorazione apportato da chi esegue il lavoro che conseguentemente si assume un vero rischio d'impresa. Nel caso in specie, la Corte ritiene non soddisfatto il suddetto principio, e pertanto l'appaltatore, di fatto, commette il reato di interposizione fittizia di manodopera, con l'ulteriore risultato che il committente è tenuto a risarcire il lavoratore dell'azienda appaltatrice per l'infortunio verificatosi durante le lavorazioni.</p>
<p>DELIBERA ASSEMBLEARE IMPUGNATA DAL SOCIO - DEVOLUZIONE AD ARBITRI</p> <p><i>(Sent. n.17283 del 28/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha stabilito che la clausola dello statuto che preveda la generica devoluzione agli arbitri "delle controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi in dipendenza dell'attività sociale" determina la necessità di devolvere agli arbitri anche la lite che insorga qualora un socio impugni per annullamento una deliberazione dell'assemblea dei soci. Non vi sarebbe, infatti, ragione alcuna per ritenere escluse dal novero di quelle arbitrabili le controversie aventi a oggetto la validità delle delibere assembleari. Al contrario, il legislatore ha ritenuto necessario assoggettarle ad un'apposita disciplina, attribuendo agli arbitri anche il potere (cautelare) di sospendere la delibera impugnata e, specificando che la decisione ad esse relativa va assunta secondo diritto anche laddove la clausola compromissoria disponga diversamente.</p>
<p>ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO - RESPONSABILITÀ NOTAIO</p> <p><i>(Sent. n.17266 del 28/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha chiarito che, ove il notaio, nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, si limiti a riportare le dichiarazioni degli eredi sulla consistenza dell'eredità, senza verificarne l'attendibilità, rischia la censura, anche in assenza di danno al cliente. Infatti, il professionista è tenuto ad attestare direttamente l'esistenza di altri beni oltre a quelli "dichiarati" dagli eredi.</p>
<p>CRITERI DI CALCOLO DEL TFR – CASI DI ESCLUSIONE</p> <p><i>(Sent. n.17248 del 27/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha stabilito che la contrattazione collettiva può disporre l'esclusione dal computo del TFR dell'indennità corrisposta al lavoratore per mancato godimento delle ferie, anche in modo indiretto, laddove le parti sociali non l'abbiano inserita nell'elenco che indica le voci retributive utili per il predetto calcolo. Per i giudici, non è necessario che la deroga operata dal CCNL indichi in modo esplicito gli emolumenti che vanno esclusi dal calcolo del TFR, in quanto la contrattazione collettiva può dettare in generale un'autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini. Inoltre, i giudici precisano che non rientra nella base di computo del TFR neppure l'indennità sostitutiva di preavviso.</p>
<p>CONTRATTO DI MUTUO - POSSIBILITÀ DI UTILIZZO QUALE TITOLO ESECUTIVO</p> <p><i>(Sent. n.17194 del 27/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione, per verificare se un contratto di mutuo può essere utilizzato quale titolo esecutivo è necessario accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la presenza di patti circa la disponibilità giuridica della somma mutuata e, quindi, l'obbligo del mutuatario di restituire la somma mutuata; ▪ se contratto, atto di erogazione e di quietanza rispettano i requisiti di legge. <p>La Corte, ribadendo la natura reale del contratto di mutuo (perfezionamento con consegna del denaro), afferma che la consegna non deve configurarsi come consegna a mano, ma è sufficiente l'acquisizione, da parte del mutuante, della sua disponibilità giuridica (es: consegna dell'assegno circolare; ordine di versare una certa somma al mutuatario; atto di erogazione/quietanza).</p>

<p style="text-align: center;">CONTRATTI DI COINTERESSENZA PROPRIA - PROFILI ELUSIVI</p> <p><i>(Sent. n.17159 del 26/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha stabilito che sono nulli per mancanza di causa, e quindi improduttivi di effetti fiscali, i contratti di cointeressenza con i quali una società attribuisce parte degli utili di un affare ad altre società del gruppo, se mancano valide ragioni extrafiscali che possano giustificare il ricorso a tale contratto. La tipologia negoziale utilizzata è la cd. "<i>cointeressenza propria</i>", con la quale viene concessa al cointeressato la partecipazione agli utili e alle perdite senza alcun apporto a titolo di controprestazione. Tali contratti, in particolare, avrebbero permesso alla società accertata la deduzione dei costi derivanti dall'attribuzione di parte dei proventi alle altre società, mentre per queste ultime i proventi percepiti sarebbero stati compensati con le perdite fiscali pregresse.</p>
<p style="text-align: center;">RITARDATI VERSAMENTI E DENUNCE CONTRIBUTIVE - REGIME SANZIONATORIO</p> <p><i>(Sent. n.17119 del 25/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha ribadito che qualora un datore di lavoro presenti all'INPS i mod. DM10 con un ritardo di oltre 12 mesi, lo stesso commette evasione contributiva e non risulta applicabile il più lieve regime sanzionatorio previsto dell'art. 116 co. 8 lett. b), L. 388/2000. Secondo tale disposizione, la sanzione per evasione contributiva viene attenuata in misura pari a quella prevista per l'omissione contributiva, se la denuncia è effettuata spontaneamente prima della contestazione dell'INPS e comunque entro 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi, a condizione che il versamento avvenga nei 30 giorni seguenti.</p> <p>Nel caso di specie, invece, la denuncia dell'omesso pagamento dei contributi risultava effettuata dal datore di lavoro 3 anni dopo la scadenza del dodicesimo mese ed i versamenti erano stati effettuati ben oltre i 30 giorni dalla denuncia. Secondo i giudici, quindi, nei casi in cui la presentazione dei DM10 sia stata omessa per periodi particolarmente lunghi è corretto ricondurre tale condotta alla fattispecie dell'evasione contributiva, in quanto il credito relativo ai vari periodi è rimasto a lungo ignoto all'INPS e sottratto ad ogni verifica.</p>
<p style="text-align: center;">VENDITE DI PRODOTTI PERSONALI IN AZIENDA</p> <p><i>(Sent. n.17117 del 24/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione è legittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice dipendente che, durante l'orario di lavoro, promuoveva e vendeva prodotti dietetici ai propri colleghi. Nel caso di specie, prima del licenziamento, erano state inviate alla lavoratrice tre lettere di richiamo, in una delle quali veniva contestato anche il comportamento tenuto nei confronti di quei colleghi che avevano informato il datore di lavoro circa l'attività "commerciale" svolta dalla stessa durante l'orario di lavoro. Per i giudici il licenziamento è legittimo dal momento che le contestazioni del datore di lavoro, specifiche e circostanziate, avevano messo in luce il comportamento recidivo della lavoratrice. Per questo motivo era stata correttamente punita (per due volte) con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, cui ha fatto seguito il licenziamento.</p>
<p style="text-align: center;">ADESIONE A UN PIANO DI INCENTIVO ALL'ESODO - DIRITTO AL RIMBORSO DEL 50% DELL'IRPEF</p> <p><i>(Sent. n.17060 del 20/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione il dipendente ha diritto al rimborso IRPEF sulle somme percepite come incentivo alle dimissioni anche se gli accordi aziendali non prevedevano una finestra temporale per l'adesione al piano. Nel caso di specie, un dipendente pubblico voleva ottenere il rimborso del 50% dell'IRPEF trattenuta alla fonte, considerato il fatto di aver aderito a un piano di incentivi all'esodo. Sebbene si trattasse di un accordo individuale, e tra l'altro successivo all'abrogazione dell'art. 19-bis co. 4 del TUIR (avvenuta con la L. 223/2006), il contribuente sosteneva di aver diritto al regime transitorio. Al riguardo, i giudici hanno sottolineato che, per quanto la deroga transitoria sia eccezionale e richieda un'interpretazione strettissima, ciò non autorizza la riduzione del suo campo applicativo "<i>mediante l'inserimento di limiti non previsti dalla legge</i>", quale appunto una finestra temporale per l'adesione al piano aziendale di incentivi.</p>

<p>PROFESSIONISTA CHE COLLABORA STUDIO ESTERNO - ESCLUSIONE IRAP</p> <p><i>(Sent. n.16941 del 19/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ritiene escluso da IRAP il professionista che collabora con uno studio esterno, dal momento che l'eventuale organizzazione di quest'ultimo è irrilevante ai fini dell'assoggettamento al tributo del contribuente, in quanto da lui non coordinata. Nel caso di specie, poi, ad avviso dei giudici, neppure i costi sostenuti (quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria di beni mobili, ecc.), denotano la sussistenza di un'autonoma organizzazione.</p>
<p>IMMOBILI CATEGORIA "D" - DETERMINAZIONE IMPOSTA</p> <p><i>(Sent. n.16471 del 12/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha affermato che il calcolo dell'ICI secondo il criterio contabile (art. 5, DLgs.504/1992), con riferimento agli immobili di categoria D, si applica fino alla data in cui viene richiesta l'attribuzione della rendita, e non fino alla data dell'effettiva attribuzione della stessa. Una volta formulata la richiesta, infatti, il Comune può calcolare l'imposta sulla base delle rendite catastali di immobili simili ed esigere il recupero della differenza (art. 74 co. 3 L. 342/2000).</p>
<p>DEDUCIBILI I COSTI RELATIVI A BENI IN COMODATO PER SERVIZIO ESTERNALIZZATO</p> <p><i>(Sent. n.16730 del 12/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione sono deducibili i costi relativi a beni concessi in comodato a terzi per svolgere un servizio esternalizzato in quanto trattasi di spese che, sebbene non direttamente, afferiscono a beni inerenti all'attività di impresa e riferiti alla produzione dei ricavi. Il principio di inerenza, infatti, va adeguato alle concrete realtà aziendali che, mutando nel tempo, possono portare ad includere anche spese non direttamente produttive. In caso di esternalizzazione ad impresa terza di un'attività di distribuzione, i costi di veicoli di proprietà del contribuente, ma concessi in comodato, sono inerenti e, quindi, deducibili.</p>
<p>AGEVOLAZIONI ONLUS E REDAZIONE DEL BILANCIO</p> <p><i>(Sent. n.16726 del 12/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione, la mancaza anche di uno dei requisiti previsti dall'art. 10 del DLgs.460/97, quale la redazione del bilancio, determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS ▪ il venir meno delle condizioni di riconoscimento del regime agevolato. <p>Con riferimento all'obbligo di redazione del bilancio e del rendiconto annuale la sentenza evidenzia che lo stesso è strumentale alla dimostrazione del rispetto della clausola relativa al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, e specularmente all'obbligo di assicurarne il reimpiego a fini di realizzazione degli scopi istituzionali. Pertanto, secondo la Corte, ai fini del trattamento tributario di favore, non è sufficiente la mera appartenenza dell'ente alle ONLUS, né è sufficiente il mero accertamento in ordine all'ambito della loro attività; occorre, infatti, il rispetto, anche sostanziale, di tutti i requisiti formali previsti dall'art. 10 del DLgs.460/97.</p>
<p>MANCATA INDICAZIONE DI FATTURE ATTIVE - RILEVA LA DATA DI SPEDIZIONE</p> <p><i>(Sent. n.34722 del 10/08/2015)</i></p>	<p>Secondo l'art. 4 del DLgs.74/2000, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. In merito a tale reato, la Cassazione ha stabilito che la fattura "attiva", da inserire nella dichiarazione per evitare rischi sanzionatori, si considera emessa all'atto della sua spedizione al cliente a prescindere dalla data indicata nel documento. Sul punto, la circ. MEF n.134/94 stabiliva che <i>"... per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione"</i>. Secondo la Corte, tale precisazione si limiterebbe ad evidenziare che, in assenza di elementi dai quali desumere la data di spedizione, la stessa si presume coincidente con quella indicata sul documento. Nel caso di specie, le fatture, pur datate 31/12/2002, dovevano avere rilievo nella dichiarazione IVA 2004, perché solo in quell'anno erano state spedite al cliente.</p>

<p>DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ - MATURAZIONE DEI REQUISITI</p> <p><i>(Sent.n.16532 del 06/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione, per le prestazioni previdenziali a favore dei commercialisti, la decorrenza dell'assegno è essenziale nel qualificare il diritto alla pensione, in quanto tale diritto non si perfeziona semplicemente con la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. In tal modo, la Corte ha riconosciuta la correttezza della Cassa di previdenza dei commercialisti nell'applicare ad un iscritto il calcolo retributivo più penalizzante per l'entrata in vigore, nell'intervallo tra maturazione dei requisiti e decorrenza dell'assegno, della riforma approvata nel 2004. Nel caso dell'iscritto che ha presentato ricorso, la Cassa ha preso atto della distinzione tra la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità dal diritto alla stessa, che si perfezionava dopo la decorrenza di "intervallo"; di conseguenza la pensione di anzianità è stata riconosciuta con 58 anni di età e 35 di contributi poiché questi requisiti sono stati perfezionati entro il 31/12/2004, ma il calcolo è stato effettuato su una media reddituale estesa a 18 anni (in luogo di 15), visto che la decorrenza della pensione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della riforma. Secondo la Cassazione, infatti, la separazione fra perfezionamento del requisito contributivo e tempo di decorrenza della pensione di anzianità comporta che il raggiungimento del requisito contributivo non è più sufficiente per la sussistenza del diritto a pensione, che esige il decorso di un ulteriore periodo di tempo.</p>
<p>QUADRO RW – OBBLIGO COMPILAZIONE PER CHI HA DISPONIBILITÀ DI C/C ESTERI</p> <p><i>(Sent.. n.16404 del 05/08/2015)</i></p>	<p>Secondo la Cassazione il soggetto che agisce in nome e per conto della società che ha c/c all'estero deve compilare il quadro RW della dichiarazione in quanto la detenzione nell'interesse altrui costituisce una situazione che deve essere oggetto di monitoraggio fiscale. Infatti, l'indicazione delle attività estere non riguarda solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo, ma, altresì, chi ne ha avuto la disponibilità di fatto. In tal modo, viene attribuito un significato onnicomprensivo al termine "detenzione" in quanto costituisce idoneo strumento di occultamento e, quindi, di sottrazione al controllo di investimenti/attività estere.</p>
<p>REITERATE ASSENZE PER MALATTIA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO</p> <p><i>(Ord. n.16472 del 05/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha stabilito che il verificarsi di reiterate assenze dal lavoro per malattia non attribuisce al datore il potere di licenziare il dipendente per un giustificato motivo (art.3, L.604/66) collegato allo scarso rendimento.</p> <p>In particolare, i giudici hanno precisato che le assenze per malattia non possono essere utilizzate ai fini di un licenziamento giustificato, anche alla luce di altri parametri soggettivi quali l'imperizia, la negligenza e l'incapacità, da una insufficiente prestazione da parte del lavoratore, in quanto la malattia viene in considerazione solo ai fini del superamento del periodo di comporta.</p> <p>In tal modo, la Corte si pone in netta contrapposizione alla precedente sent. n. 18678/2014 nella quale era stata confermata la legittimità di un licenziamento intimato sul presupposto che le ripetute assenze "<i>a macchia di leopardo</i>" effettuate dal lavoratore, per di più usufruite in prossimità dei giorni di riposo, erano indice di scarso rendimento e incidevano sulla produzione aziendale.</p>
<p>PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE - RIMBORSO DEL RELATIVO COSTO</p> <p><i>(Sent. n.16409 del 05/08/2015)</i></p>	<p>La Cassazione ha stabilito che il contribuente, accertato in via definitiva il diritto al rimborso dell'IVA, ha diritto alla restituzione degli importi corrisposti per ottenere la fidejussione di cui all'art. 38-bis co. 6 del DPR 633/72, vigente razione temporis. Non rileva che la restituzione degli importi è subordinata all'approvazione di un regolamento attuativo, in quanto trattasi di norma immediatamente precettiva. Inoltre, l'obbligo di restituzione non concerne solo i costi sostenuti per l'ottenimento di garanzie obbligatorie, ma anche per quelle volontarie, posto che ha rilievo l'onere sostenuto per l'erogazione del rimborso.</p>